

Edizione di mercoledì 5 Agosto 2020

CASI OPERATIVI

Fusione di società con pegno su quote o azioni
di **EVOLUTION**

RISCOSSIONE

Compensazioni orizzontali di crediti fiscali: modalità e vincoli
di **Stefano Rossetti**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le pensioni private tassate talora anche alla fonte
di **Ennio Vial**

FINANZA AGEVOLATA

Il Superbonus 110%
di **Massimo Ravagnani – Gruppo Finservice**

DICHIARAZIONI

La presentazione del 730 e i termini di conguaglio
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CASI OPERATIVI

Fusione di società con pegno su quote o azioni di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER AFFRONTARE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La società Alfa spa vuole incorporare la società Beta S.r.l.. Le quote di Beta S.r.l. sono detenute da Tizio e da Caio al 50% ciascuno.

Sulla quota di Tizio grava un usufrutto di Mevio, mentre sulla quota di Caio è costituito un pegno a favore del creditore pignoratizio Sempronio.

È possibile implementare la fusione in una simile situazione?

In linea generale, se Alfa incorpora Beta, Alfa deve effettuare un aumento del capitale sociale a servizio dei soci di Beta che vedono "sparire" la loro partecipazione.

In caso di usufrutto o pegno la questione si complica perché è necessario valutare in prima battuta se l'operazione sia ammessa e, in seconda battuta, ammesso di poter dare una risposta positiva al primo quesito, si deve valutare che sorte incontri la quota oggetto di usufrutto o di pegno.

Sul punto sono intervenute tre interessanti massime dei Notai di Milano.



RISCOSSIONE

Compensazioni orizzontali di crediti fiscali: modalità e vincoli

di Stefano Rossetti

The graphic features a blue header bar with the word 'DIGITAL' on the left and 'Seminario di specializzazione' on the right. Below this, a large blue banner with white text reads 'CONTESTAZIONI IVA E ABUSO DEL DIRITTO'. At the bottom of the banner, there is a blue button with white text that says 'Scopri di più >'. The background of the graphic is a light blue with abstract geometric shapes.

Il contribuente che, in relazione ad un determinato periodo d'imposta, ha effettuato dei **versamenti eccedenti l'imposta dovuta** (anche tramite il meccanismo della sostituzione d'imposta) matura un credito fiscale che può essere:

- utilizzato in **compensazione**;
- riportato nel modello dichiarativo del periodo d'imposta successivo;
- chiesto a **rimborso**.

Le possibilità sopra esposte sono cumulabili e non alternative tra di loro: infatti il contribuente può, fino a concorrenza dell'importo totale del credito, decidere **anche per una combinazione delle tre opzioni di utilizzo**.

Occorre sottolineare che l'istituto della **compensazione** ha subito, negli ultimi anni, una serie di modifiche. Infatti, nel corso del tempo, il legislatore, al fine di **limitare fenomeni fraudolenti volti ad eseguire i versamenti fiscali mediante crediti inesistenti o non spettanti**, ha introdotto una serie di vincoli che devono essere rispettati nell'ambito dell'esecuzione delle compensazioni **c.d. orizzontali**, in particolare, con le misure contenute nel **D.L. 124/2019** è stato previsto una sorta di meccanismo di *“tracking&tracing”* dei crediti fiscali in maniera tale da poter conoscere:

- in via preventiva, **il periodo d'imposta in cui il credito si origina**;
- in tempo reale, **gli utilizzi del credito**.

La preventiva conoscenza del credito è assicurata dal combinato disposto:

- dell'[articolo 17, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 241/1997](#) che prevede l'obbligo di presentazione della **dichiarazione fiscale almeno 10 giorni prima di effettuare la compensazione orizzontale** dei crediti fiscali per importi **superiori a 5.000 euro**;
- dell'[articolo 1, comma 574, L. 147/2013](#), il quale prevede l'obbligo di apporre il visto di

conformità sulle dichiarazioni fiscali in cui è esposto un credito di imposta che viene utilizzato orizzontalmente per **importi superiori a 5.000 euro**.

Gli utilizzi dei crediti mediante compensazione orizzontale sono conosciuti dall'Amministrazione in tempo reale in quanto, ai sensi dell'[articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006](#), i **contribuenti, titolari di partita iva e non, sono obbligati ad utilizzare il canale telematico per presentare i modelli F24 contenenti le compensazioni**.

Quindi, in considerazione del contesto normativo sopra riportato, dal punto di vista operativo possiamo distinguere tre diverse situazioni:

- **compensazione verticale del credito;**
- **compensazione orizzontale di un credito fiscale per un importo superiore a 5.000 euro;**
- **compensazione orizzontale di un credito fiscale per un importo inferiore a 5.000 euro.**

Nel caso della **compensazione verticale (o interna)** il contribuente compensa debiti e crediti riferiti alla stessa imposta. Questa tipologia di compensazione è libera da vincoli per cui **non occorre**:

- presentare preventivamente la dichiarazione fiscale;
- apporre il visto di conformità sulla dichiarazione fiscale;
- utilizzare il canale telematico per presentare il modello F24.

Si sottolinea che questa tipologia di compensazione può avvenire senza l'utilizzo del modello F24; tuttavia **anche nell'ipotesi in cui il modello F24 venisse utilizzato, la compensazione non perde la sua natura**.

Nel differente caso in cui il contribuente maturi un **credito fiscale superiore a 5.000 euro e lo utilizzi in compensazione orizzontale per importi superiori a 5.000 euro** occorre rispettare i vincoli imposti dal legislatore. Infatti, è necessario presentare:

- **il modello dichiarativo munito di visto di conformità almeno dieci giorni prima dell'utilizzo del credito in compensazione;**
- **il modello F24 tramite canali telematici** messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

In riferimento all'apposizione del visto di conformità occorre segnalare che l'Agenzia delle Entrate con la [circolare 10/E/2014](#) ha chiarito che il limite di 5.000 euro, superato il quale scatta l'obbligo del visto di conformità, **è riferibile alle singole tipologie di crediti emergenti dalla dichiarazione**.

Nell'ipotesi in cui il contribuente abbia maturato un credito da compensare inferiore a 5.000 euro (oppure abbia maturato un **credito superiore ma intende utilizzarne in compensazione orizzontale un importo fino a 5.000 euro**) vi sono **meno vincoli da rispettare rispetto al caso**

precedente per procedere alla compensazione orizzontale. Infatti:

- **il credito è disponibile fino dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta. in questo caso non vige l'obbligo di preventivo invio della dichiarazione fiscale (ex [articolo 17, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 241/1997](#));**
- **la dichiarazione fiscale non deve essere munita del visto di conformità ex [articolo 1, comma 574, L. 147/2013](#).**

In questo caso, però, rimane **l'obbligo di presentazione del modello F24** in cui viene eseguita la compensazione. Infatti, ai sensi dell'[articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006](#) i soggetti (titolari di partita IVA e non) che intendono compensare i crediti fiscali nel modello F24, hanno **l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate a prescindere dall'importo del credito e dalla tipologia di imposta a cui il credito compensato si riferisce.**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Le pensioni private tassate talora anche alla fonte

di Ennio Vial

Seminario di specializzazione

LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE E SPORTIVI E LE MODIFICHE STATUTARIE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le **pensioni private a livello internazionale** sono quelle che derivano da un **cessato privato impiego**. Per intenderci, il dipendente di una azienda privata **percepirà una pensione privata**, mentre il dipendente pubblico percepirà una **pensione pubblica**.

La norma di riferimento, a livello di **Modello di convenzione Ocse 2017**, è rappresentata dall'**articolo 18**, il quale stabilisce espressamente che *"Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 19, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State"*.

L'**articolo 19, paragrafo 2**, è quello relativo alle **pensioni pubbliche**.

L'**articolo 18**, in buona sostanza, riserva la potestà impositiva esclusivamente al **Paese di residenza del pensionato**. Ciò comporta, pertanto, che il pensionato che riceve la **pensione privata Inps** e che trasferisce la propria residenza fiscale in un altro Paese, sarà **tassato sulla pensione esclusivamente nel Paese di residenza**. L'Inps pagherà quindi la pensione **al lordo delle ritenute Irpef**.

Può essere ad esempio il caso del **Portogallo**. Il vantaggio che il contribuente cerca di raggiungere discende dal fatto che, talora, il **Paese di residenza prevede un regime fiscale attraente per i pensionati** e, in ogni caso, può magari usufruire di un **costo della vita inferiore a quello italiano**.

Si deve tuttavia prestare la massima attenzione al fatto che **non tutte le convenzioni contro le doppie imposizioni sono conformi al Modello Ocse**.

La convenzione con il **Brasile**, ad esempio, prevede espressamente che *"Fatte salve le disposizioni dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, gli assegni alimentari non eccedenti nell'anno solare una somma pari a 5.000 dollari statunitensi, nonché le annualità provenienti da uno Stato*

contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto altro Stato. L'ammontare delle pensioni o degli assegni alimentari che eccede i suddetti limiti è imponibile in entrambi gli Stati contraenti".

In sostanza, la **tassazione esclusiva nel Paese di residenza è riservata esclusivamente alle pensioni di modesto importo**, ossia a quelle che non superano i 5.000 dollari americani. Se le pensioni sono più cospicue interverrà la **tassazione concorrente in entrambi i Paesi**.

Altre volte, le insidie della convenzione sono molto più **subdole**. Si pensi al caso della **convenzione tra Italia e Bulgaria**, dove è presente una norma come quella presente nella convenzione con il Portogallo che riserva la **tassazione al Paese di residenza**, ma dove vi sono previsioni particolari in merito ai **soggetti cui si applica la convenzione**.

L'**articolo 1, paragrafo 1**, infatti, prevede che la Convenzione si applichi alle **persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti**. Fin qui nulla di particolare da segnalare. La particolarità emerge nel successivo paragrafo 2, dove si legge che *"Ai sensi della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa:*


1. a) *per quanto riguarda la Repubblica italiana, qualsiasi persona che, in virtù della legislazione italiana, è assoggettata ad imposta in Italia a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga;*
2. b) *per quanto riguarda la Repubblica popolare di Bulgaria, qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara nonché qualsiasi persona giuridica che ha la propria sede in Bulgaria o che è ivi registrata".*

La particolarità è legata al fatto che **la residenza bulgara ai fini convenzionali è legata solamente alla cittadinanza bulgara**. In altre parole, **il cittadino italiano che perde la residenza fiscale italiana per andare a risiedere in Bulgaria**, non è tuttavia considerato residente ai fini convenzionali in quanto **non è cittadino bulgaro**. Ciò comporta che **la convenzione non potrà trovare applicazione e quindi nemmeno l'articolo 18 che riserva la potestà impositiva al Paese di residenza**. L'Inps, pertanto, in questi casi, **assoggetterà a tassazione la pensione attraverso le ritenute operate in Italia**.

FINANZA AGEVOLATA

Il Superbonus 110%

di Massimo Ravagnani – Gruppo Finservice



Il **Superbonus al 110%** è in assoluto uno dei punti più attesi e chiacchierati del Decreto Rilancio recentemente approvato.

La misura prevede **l'incremento al 110%**, appunto, **dell'aliquota di detrazione per alcune tipologie di spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021**.

Il principio di fondo è quello di **individuare alcuni interventi principali** che possono beneficiare dell'agevolazione, che siano anche trainanti per altri lavori che possano raggiungere lo stesso beneficio.

Non meno significativo è il fatto che si possa far valere il bonus, non solo come tradizionale detrazione d'imposta, ma anche con **la cessione del credito** e quindi come sconto in fattura.

Il **recupero avviene in 5 anni**, rispetto ai 10 previsti per le agevolazioni già in essere.

La detrazione spetta:

- a **persone fisiche** al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o professionali
- ai **condomini** (anche con unità immobiliari occupate da uffici o negozi)
- a **Istituti autonomi case popolari**, per le abitazioni già assegnate
- ad **Associazioni onlus** iscritte nell'apposito registro
- ad **Associazioni e società sportive dilettantistiche**
- alle **cooperative di abitazione a proprietà indivisa**

I soggetti devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori (uso usufrutto, locazione ecc.) il proprietario a seguito di un titolo d'uso o usufrutto; il detentore sulla base di un titolo di locazione, anche finanziaria.

Vengono individuati **tre tipi di interventi energetici** trainanti per l'agevolazione Ecobonus:

1. **l'isolamento termico** delle superfici opache (cosiddetto cappotto) che interessi più del 25% dell'involucro dell'edificio
2. interventi su parti comuni degli edifici che prevedano la **sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti con impianti di climatizzazione e la fornitura di acqua calda, a condensazione o a pompa di calore**
3. interventi di **sostituzione di impianti esistenti**, come descritti nel punto 2, **che vengano svolti su edifici unifamiliari o su unità incluse in edifici plurifamiliari ma funzionalmente indipendenti con accesso autonomo.**

L'intervento energetico deve garantire il **miglioramento di almeno due classi energetiche** o comunque, quando questo non sia possibile, il raggiungimento della classe più alta, da dimostrare mediante l'APE, attestato di prestazione energetica.

Ci sono, poi, **interventi antismisici** principali che permetto l'accesso al Superbonus del 110%, ex [articolo 16 D.L. 63/2013](#):

1. interventi con **riduzione di una o due classi di rischio**, anche per parti comuni di condomini
2. **fabbricati demoliti e poi ricostruiti da imprese edili entro 18 mesi**

Questi sono gli interventi trainanti, nel senso che permetto di estendere la detrazione a tutta una serie di interventi già previsti dall'[articolo 14 del D.L. 63/2013](#) convertito dalla Legge 90/2013.

Per esempio: sostituzione di infissi, installazione di sistemi evoluti di termoregolazione con controllo da remoto, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, l'installazione di micro-generatori in sostituzione di impianti esistenti.

In presenza di uno degli interventi trainanti delle due classi Ecobonus e Sisma bonus, **viene agevolata anche l'installazione di impianti fotovoltaici** (limite di spesa 48.000€ e comunque 2.400€ al kW) ed anche i **sistemi di accumulo** (limite di spesa di 1.000€ per ogni kW di capacità di accumulo). L'agevolazione sul fotovoltaico non è cumulabile con altre agevolazioni ed è subordinata alla cessione in favore del GSE.

Si ricorda che il beneficio di questi interventi secondari viene sì trainato al 110%, ma il recupero nel tempo è quello indicato norma originaria.

Uno degli aspetti più importanti è sicuramente **la cessione del credito** prevista dall'articolo

121. La detrazione può essere trasformata direttamente in uno **sconto in fattura** applicato dal fornitore, ovviamente sino al limite massimo del corrispettivo dovuto. Il fornitore ne potrà usufruire come credito d'imposta oppure cederlo ad altri soggetti (comprese banche e intermediari finanziari).

Questa possibilità vale per tutti gli interventi già previsti nella normativa esistente e non solo per Ecobonus e Sismabonus. In questi ultimi casi, tuttavia, è necessario il **visto di conformità** dato da un soggetto abilitato alla trasmissione della dichiarazione dei redditi, che verifica la congruità delle spese rispetto agli interventi e anche quando previsto la presenza delle asseverazioni rilasciate da tecnici abilitati.

È possibile che le asseverazioni possano seguire degli stati di avanzamento (non più di due). Dovrà anche essere **verificata la congruità delle spese sostenute** in relazione agli interventi agevolati.

La modalità per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito, da effettuarsi in via telematica, è soggetta a provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Per maggiori informazioni potete contattarci al nostro numero 0376.369711 oppure alla mail divisionenergia@gruppoinservice.com



**Contattaci
e scopri tutte
le opportunità**

800 94 24 24

Gruppo
FINSERVICE.com
LEADER DELLA FINANZA AGEVOLATA

[f](#) [in](#)

DICHIARAZIONI

La presentazione del 730 e i termini di conguaglio

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

LE VARIABILI FISCALI NELLA PIANIFICAZIONE DEI GRUPPI MULTINAZIONALI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La dichiarazione dei redditi 730/2020 può essere presentata nei termini **entro il 30 settembre** ed i centri di assistenza fiscale **trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte** entro il **15 settembre** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto oppure **entro il 30 settembre** di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre. Per le **dichiarazioni integrative**, la trasmissione all'Agenzia delle entrate avviene **entro il 10 novembre** di ciascun anno.

L'Agenzia delle entrate provvede a rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via telematica, **entro dieci giorni dalla ricezione**, le comunicazioni.

Per i sostituti d'imposta che non abbiano richiesto l'abilitazione alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese disponibili per **il tramite di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica**, di cui al [comma 3](#), dell'[articolo 3 D.P.R. 322/1998](#) e successive modificazioni, preventivamente indicato dal sostituto d'imposta all'Agenzia delle entrate. Tale facoltà è riconosciuta anche ai **sostituti d'imposta abilitati alla trasmissione telematica**.

La scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni deve essere trasmessa in via telematica, **entro il 16 marzo dell'anno di invio delle comunicazioni** da parte dei CAF unitamente alle certificazioni di cui all'[articolo 4, comma 6-ter, D.P.R. 322/1998](#).

L'elaborazione dei prospetti di liquidazione determina il momento in cui vengono effettuate le **operazioni di conguaglio**.

Le **somme risultanti a debito** dal prospetto di liquidazione sono **trattenute sulla prima retribuzione utile** e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui **il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione** e sono versate nel termine previsto

per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

Se il sostituto d'imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio **risulta insufficiente** per il pagamento dell'importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte **nei periodi di paga immediatamente successivi** dello stesso periodo d'imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

Le **somme risultanti a credito** sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla **prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione**, ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto.

Nel caso che anche l'ammontare complessivo delle ritenute risulti **insufficiente a consentire il rimborso delle somme a credito**, il sostituto rimborsa gli importi residui operando sulle ritenute d'acconto dei mesi successivi dello stesso periodo d'imposta.

Gli enti che **erogano pensioni** effettuano, **a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione**, le operazioni di conguaglio e versano le imposte nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

Nell'ambito dei conguagli derivanti dall'assistenza fiscale di cui all'[articolo 19, comma 1, D.M. 164/1999](#), l'Agenzia delle entrate, nelle Faq pubblicate sul sito, conferma che sugli importi a debito, nel primo mese di conguaglio, **non devono essere applicate sanzioni o interessi**.

Nel caso di conguaglio **a seguito della rettifica di un 730** precedentemente trasmesso che determina un maggior debito d'imposta dovranno essere applicati sull'importo dovuto gli interessi, nella misura dello 0,40% mensile, oltre alla sanzione per il tardivo versamento che si renderà applicabile nei confronti dell'autore della violazione (sanzione ridotta se si usufruisce del ravvedimento operoso). Se la retribuzione è insufficiente le trattenute operate dal sostituto d'imposta dovranno essere effettuate **nei mesi successivi applicando l'interesse dello 0,40% mensile per il differito pagamento**. La somma suddetta è trattenuta dalla retribuzione e versata in aggiunta alle somme cui afferisce.

L'importo della **seconda o unica rata di acconto** è trattenuto dalla retribuzione **corrisposta nel mese di novembre**; ove tale retribuzione risulti insufficiente, la parte residua **maggiorata dagli interessi** previsti per il differimento dei pagamenti delle imposte sui redditi, è trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre. In caso di ulteriore incipienza, il sostituto comunica al contribuente l'ammontare del debito residuo che lo stesso deve versare.

I contribuenti che scelgono di **non effettuare il secondo o unico acconto** o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3 (avvalendosi delle disposizioni di cui all'[articolo 4, comma 2, lettere b\) e c\), D.L. 69/1989](#), convertito con modificazioni dalla

legge 154/1989) lo comunicano al sostituto d'imposta, determinando, **sotto la propria responsabilità**, l'importo delle somme che ritengono dovute con apposita comunicazione da presentare al sostituto d'imposta **entro il 10 ottobre**.